

Legge regionale 22 luglio 1994, n. 33.

Concorso regionale al finanziamento del progetto «Alcool, droga ed opere di pubblica utilità».

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalità

1. La Regione, nel quadro degli interventi previsti dall'art. 6, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223 concorre, con un contributo di lire 500 milioni, al finanziamento del progetto «Alcool, droga ed opere di pubblica utilità» predisposto dal consorzio Padova ricerche d'intesa con l'Università degli studi di Padova e l'Agenzia regionale per l'impiego.

Art. 2

Modalità di erogazione

1. All'erogazione del contributo, da liquidarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede la Giunta regionale; con propria deliberazione.

Art. 3

Norma finanziaria

1. All'onere di lire 500 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante riduzione per pari importo della partita n. 6 «Lavori socialmente utili» del fondo globale spese correnti, iscritto al capitolo 80210 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1994.

2. Nel medesimo stato di previsione è istituito il capitolo 20594 denominato «Concorso regionale al finanziamento del progetto «Alcool, droga ed opere di pubblica utilità»» con lo stanziamento di lire 500 milioni per competenza e per cassa per l'anno 1994.

Art. 4

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 22 luglio 1994

Dal procedimento di formazione della legge regionale 22 luglio 1994, n. 33

- La Giunta regionale, su proposta dell'assessore Walter Vanni, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 3 maggio 1994, n. 39/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 9 maggio 1994, dove ha acquisito il n. 438 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1^a e 3^a in data 12 maggio 1994;
- La 3^a commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 26 maggio 1994, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Renzo Cabrini, ha esaminato e approvato all'unanimità il progetto di legge con deliberazione legislativa 13 giugno 1994, n. 5655;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 16 giugno 1994;
- Il Commissario del Governo, con nota 15 luglio 1994, n. 3092/20817/3 ha trasmesso, copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1^o comma dell'art. 127 della Costituzione col consenso del Governo della Repubblica alla dichiarazione d'urgenza.

Struttura amministrativa regionale competente:

Dipartimento per i problemi del lavoro